

Registro infortuni

oneri informativi a carico del datore di lavoro

Il punto sugli obblighi relativi alla comunicazione degli eventi infortunistici alla luce delle correzioni al Testo Unico di Sicurezza

di Elio Leaci

Docente di Sicurezza sul lavoro Università degli Studi di Lecce
Dirigente Superiore Ispettorato del Lavoro a.r.

La raccolta e la registrazione degli infortuni è ormai un compito formalmente attribuito all'Inail dal D.Lgs. 81/08 (cfr. art. 9, co. 4, lett. a), come corretto ed integrato con il D.Lgs. 106/09.

All'Inail, oltre che all'IPSEMA ed al "Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro", i datori di lavoro e/o i dirigenti aziendali sono tenuti a comunicare per il tramite di sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi (cfr. art. 54 del T.U.) i dati relativi agli *infortuni sul lavoro* che comportino un'assenza dal lavoro di *almeno un giorno, escluso quello dell'evento*¹. L'obbligo in questione, che ha dichiaratamente fini "statistici" ed "informativi", deve essere adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico emesso nei confronti dell'infortunato². La nuova normativa conferma poi, in un successivo disposto, un obbligo già esistente³ a



Il D.Lgs. 81/2008 impone ai datori di lavoro e/o ai dirigenti aziendali di comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro dei propri dipendenti, di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

In attesa dell'attuazione del sistema SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), ecco il dettaglio degli adempimenti richiesti e delle nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni.

¹ Stando al disposto legislativo, l'adempimento è dovuto solo per gli infortuni sul lavoro e non anche per le malattie professionali che dovessero insorgere nei lavoratori dipendenti, per le quali continua a valere l'attuale adempimento verso gli Enti assicuratori, con le specifiche modalità previste nei commi 5 e 6 dell'art. 53 del d.p.r. n. 1124 del 1965)

² La sanzione per le eventuali violazioni è in questo caso fissata da 500 a 1.800 euro (art. 55, co. 5, lett. h, del D.Lgs. 81/08).

³ cfr. art. 53 del D.P.R. n. 1124 del 1965 per la disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali



Il punto su...

Il Sinp

Il Sistema informativo nazionale di prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), istituito con l'articolo 8 del D.Lgs. 81/08, è frutto di un protocollo d'intesa del 2007 fra Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, Regioni e Province autonome, ISPESL, INAIL e IPSEMA (Istituto Previdenza Settore Marittimo).

Raccoglie dati riferiti agli infortuni ed alle malattie professionali delle aziende registrate presso l'INAIL comunicati nel corso dell'anno. Sulla base di queste rilevazioni si intende realizzare adeguate politiche di intervento basandole sull'individuazione delle priorità, sulla definizione di obiettivi omogenei e sostenibili e sulla valutazione di efficacia delle azioni intraprese.

Per la sua completa attuazione si attende a breve l'emanazione di un apposito decreto (previsto dal comma 4, art. 8 del D.Lgs. 81/08).

carico del datore di lavoro e/o del dirigente in caso che dall'infortunio derivi un'assenza del lavoro da parte dell'infortunato di *almeno 3 giorni* escluso quello dell'evento. Tale obbligo ha però una finalizzazione ("*assicurativa*") diversa dall'ipotesi precedente: esso è infatti finalizzato all'apertura della pratica assicurativa⁴. I soggetti obbligati devono effettuare l'inoltro dei dati e delle notizie dell'infortunio agli stessi destinatari e nello stesso termine di cui sopra⁵.

La disposizione di cui alla lettera r) del primo comma dell'art. 18 del T.U. prevede ancora che questo secondo obbligo (quello cioè relativo ad infortunio con prognosi praticamente superiore a due giorni, escluso quello dell'evento) è comunque assolto ove si dia luogo al correlativo obbligo adem-

piuto ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124.

Questa disposizione dell'art. 18 e quella di cui al successivo comma 1 bis⁶, lasciano praticamente immutato il quadro precedente (con esclusione del sistema sanzionatorio, peraltro nel suo insieme abbondantemente depenalizzato) in quanto:

- la denuncia degli infortuni "*a fini statistici ed informativi*", e cioè quella relativa ai casi di infortunio con prognosi di 1 giorno (oltre a quello dell'evento) viene sospesa fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto nel comma 4 dell'art. 8 e di cui, peraltro, si è tuttora in attesa. Per assicurare la funzione della denuncia a fini statistici vengono mantenute nel frattempo in vigore le disposizioni relative al Registro degli infortuni (cfr. art. 53, co. 6 del D.Lgs. 81/08);
- la denuncia degli infortuni "*a fini assicurativi*" viene comunque adempiuta anche "per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del D.P.R. n. 1124"; in tal senso dispone l'ultimo periodo della lett. r, dell'art. 18.

Gli adempimenti per datore di lavoro e dirigenti

Alla luce della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, analizziamo una serie di interessanti novità.

Denuncia all'Autorità

L'obbligo della denuncia per via telematica *a fini statistici* degli infortuni da 1 a 2 gg di prognosi, escluso quello dell'evento (e della relativa sanzione in caso di violazione dell'obbligo), resta sospeso fino sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4 (cfr. co. 1-bis dell'art. 18). Restano però in vigore nel frattempo gli obblighi relativi all'istituzione e tenuta del *Registro degli infortuni* quale regolamentato dall'art. 4, co. 5 lett. o) del D.Lgs. n.626/94. Rimangono una serie di perplessità circa la "tempo-

⁴ La sanzione per le eventuali violazioni è in questo caso fissata dall'art. 55, co. 5, lett. g, del D.Lgs. 81/08 (da euro 1.000 a euro 4.500)

⁵ Termini e modalità diverse per la rilevazione e la denuncia dell'infortunio prevedono le normative per le attività estrattive (art. 25 del D.Lgs. 271/99) e per la attività a bordo di navi mercantili o di pesca (art. 25 D.Lgs. 624/96)

⁶ "L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4"



ranea” persistenza delle sanzioni per le violazioni previste in merito (sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098 ex art. 89, co. 3, D.Lgs. 626/94). L’innovativo obbligo “telematico” (con la relativa sanzione in caso di inadempienza) è già in vigore e tale permane per la denuncia *a fini informativi*. Trattasi peraltro di un ampliamento dell’obbligo informativo previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1124 del 1965, che lo imponeva solo per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni: la relativa sanzione in caso di violazione va ovviamente fissata nella nuova misura prevista dall’art. 55, comma 5, lett. h (sanzione amministrativa da € 500 ad € 1.800). Ove la prognosi sia di almeno tre giorni (sempre escluso quello dell’evento infortunistico) l’obbligo della denuncia dell’infortunio per via telematica - *a fini informativi* - può essere “sostituito” dalla denuncia (ovviamente non telematica) da farsi *a fini assicurativi* ex art. 53 del D.P.R. n. 1124 del 1965. Resta il dubbio se, in tal caso, l’eventuale violazione dell’obbligo debba essere punita con la sanzione specifica (da € 1.000 ad € 4.500 di cui all’art. 55, comma 5, lett. g) oppure con la sanzione prevista per le violazioni dell’obbligo della denuncia a fini informativi (da € 500 ad € 1.800). Al di là delle citate perplessità, il Testo Unico ha modificato la sanzione per le violazioni dell’obbligo di denuncia *a fini assicurativi* che da € 258 ad € 1.549 - come previsto nella normativa assicurativa - diventa invece da € 1.000 a 4.500 (cfr. il comma 6 dell’art. 55 del T.U.). Siffatto consistente aggravio sanzionatorio risulta irrazionale, e comunque insostenibile per le aziende, sol che si tenga conto che trattasi della punizione di una “violazione formale” a cui poi conseguono ulteriori sanzioni per la violazione di altri obblighi formali (registrazioni sui documenti aziendali di lavoro) e per la possibile conseguente evasione contributiva. Sono, infine, mutate le modalità di comunicazione e di trasmissione delle denunce e dei documenti in materia ad enti o amministrazioni che, ora, possono “avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi” (art. 54). Resta il dubbio se le sanzioni a tutela dell’obbligo telematico di trasmissione co-

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER REGISTRAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Le disposizioni amministrative integrative della documentazione in materia di registrazione degli infortuni e malattie professionali sono contenute nei seguenti documenti:

- D.M. 12/9/58 - Istituzione del Registro infortuni
- D.M. 10/8/84 - Approvazione del modello del Registro infortuni
- D.M. 30 maggio 2000: approvazione del modello del registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali
- D.M. 11/6/2001, n. 488 - Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell’idoneità dei lavoratori all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’art. 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (artt. 70, 85 e 91)
- D.M. 12/07/2007, n. 155 - Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.

prano anche le eventuali violazioni sulla correttezza e correntezza dell’adempimento previste negli articoli 53 e 54 del D.P.R. 1124.

Denuncia di malattie professionali

Resta del tutto immutato il sistema degli obblighi e delle comunicazioni dovute, “*a fini assicurativi*” (art. 53, commi 5 e 6, del D.P.R. 1124), dal datore di lavoro con riferimento alle *malattie professionali* (o “tecnopatie” in senso tecnico) - oltre che il relativo quadro sanzionatorio - che vengono toccati soltanto per il richiamo alla vigenza temporanea anche dei “registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici” (stesso comma 6 dell’art. 53). La precisa formulazione della specifica novella di cui al T.U. non consente una diversa interpretazione e comporta, altresì, un’ovvia irrazionalità nella diversa misura delle sanzioni per l’omessa denuncia delle malattie professionali rispetto alla misura più

⁷ Oltre che una opportuna armonizzazione con la normativa in materia contenuta del D.Lgs. n. 271/99 sulla sicurezza della gente di mare (art. 25) e nel D.Lgs. n. 624/96 nelle attività estrattive (sempre art. 25), sembra comunque necessaria una “rivisitazione” generale di tutti gli obblighi e delle relative violazioni sanzionate in materia di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali (per una opportuna evidenziazione cfr. i quadri esposti da pag. 197 in poi in “*Le denunce ed il Registro degli infortuni*” (E. Leaci), II edizione - 2006, Nuove edizioni per la sicurezza, Milano).

Solid fuori.
Leggera dentro.




TENNIS HAVANA S1P è il nuovo modello ispirato alle leggendaria Tennis. La tomaia di pelle scamosciata traspirante e cotone 3D, il puntale in alluminio, la lamina in tessuto antiperforazione e la suola in poliuretano a due densità con formulazione **ESOLIGHT**[®] ultraleggera che conferisce elevati livelli di resistenza allo scivolamento, fanno di **SOLID**[®] la scelta assoluta per chi cerca comfort e prestazione per l'industria leggera. Flessibilità, design e leggerezza: sono questi i requisiti che contraddistinguono la linea **SOLID**[®].

www.pezzol.com

SOLID[®] è un marchio prodotto e distribuito in esclusiva da **PEZZOL**[®] S.r.l.
Info: desk@pezzol.it - 0883 349104

SOLID[®]



grave ora stabilita per l'omessa denuncia degli infortuni. Ugualmente, restano immutati gli obblighi di comunicazione dovuti dai lavoratori autonomi e dai loro familiari, oltre che dai lavoratori dipendenti, sia in caso di infortunio che di insorgenza di una malattia professionale (anche qui con la discrasia tra la misura delle sanzioni per queste categorie e quelle stabilite per i lavoratori dipendenti).

Tranne un auspicabile chiarimento⁷ in merito al termine "informativo" usato nel richiamato art. 9, comma 4, lett. a), si può affermare che la nuova normativa ha modificato anche il regime sanzionatorio della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il chiarimento, più che solo opportuno, è necessario, atteso che l'interpretazione suddetta dell'obbligo di comunicazione a fini di accertamento di eventuali reati comporta lo spostamento dell'obbligo dal datore di lavoro all'ente assicuratore. Questi, ricevute dal datore di lavoro tutte le denunce con prognosi da 1 giorno in su, si dovrebbe far carico di trasmettere poi alla detta Autorità di P.S. (ed alla Autorità marittima o consolare per gli infortuni subiti dalla gente di mare) le denunce con prognosi da 3 giorni in su. La decretazione amministrativa dovrebbe altresì precisare l'obbligo per il datore di lavoro di inviare all'INAIL la denuncia di

infortunio anche nei casi di infortunio con prognosi di 1 o 2 giorni e, fatto assai più rilevante, anche in caso di esclusione dell'obbligo assicurativo.

Obbligo di registrazione

Relativamente al Registro degli infortuni, il T.U. novellato - pur lasciando inalterato tale obbligo - abolisce il documento nella formulazione attuale, consentendo un sistema di "elaborazione automatica dei dati" (cfr. art. 53, co. 1) che preveda la possibilità di "riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal decreto legislativo in questione, le informazioni contenute nei supporti di memoria" (art. 53, co. 2, lett. e, rinviandone però l'attuazione alla decretazione amministrativa di cui all'art. 8 (art. 53, co. 6).

Non sembra improprio evidenziare la necessità di una più completa regolamentazione dell'obbligo registrativo (vedi box a pag. 36), ed in particolare del relativo quadro sanzionatorio.

Esigenze di armonizzazione della materia impongono di porre attenzione anche alla normativa relativa al Registro degli infortuni per la gente di mare come previsto agli articoli 6, co. 5, lett. m, e 25, co. 2, del D.Lgs. 271 del 1999.

